

PANORAMA LEGISLATIVO

N. 19 AGOSTO 2008 – a cura di Luigi Colombini

PRESENTAZIONE

In relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, risulta quanto mai necessario seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre trentacinque anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatica e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria "cultura" di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un "affresco" in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.

Pertanto l'ISTISSE con il presente numero inaugura uno specifico spazio dedicato alla illustrazione e commento (per gli atti più importanti e significativi) della legislazione e degli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più "mirati" in rapporto alla realizzazione delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del "Panorama legislativo di politiche sociali" è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

La cadenza del Panorama legislativo di politica sociale avrà una frequenza quindicinale.

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 luglio 2008

BILANCIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMUNICATO - Conto riassuntivo del tesoro al 30 aprile 2008 situazione del bilancio dello Stato (GU n. 158 del 8-7-2008 - suppl. straordinario)

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 giugno 2008 - Rimborso, a titolo di anticipazione a favore dei comuni, della minore imposta derivante dalla esclusione dall'ICI dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. (GU n. 155 del 4-7-2008)

Note

* A seguito dell'intesa raggiunta nella riunione del 12 giugno 2008 della Conferenza stato-citta' ed autonomie locali, e in considerazione dei dati finanziari relativi al gettito riscosso dai comuni per l'anno 2007 a titolo di ICI per gli immobili adibiti a prima casa di abitazione, contenuti nei certificati di cui al decreto ministeriale 15 febbraio 2008, acquisiti da questo Ministero viene disposto quanto segue:

* Ai comuni, a titolo di anticipazione della compensazione per i minori introiti correlati al pagamento ICI, da effettuare da parte dei contribuenti entro il 16 giugno 2008, sono erogati rimborsi in misura pari al 50% dell'importo attestato con la certificazione resa in base al decreto ministeriale 15 febbraio 2008 al Ministero dell'interno, quale gettito riscosso a titolo di ICI per gli immobili adibiti a prima casa di abitazione per l'anno 2007.

FISCO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 2008 - Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attivita' svolta nell'anno 2007. (GU n. 155 del 4-7-2008)

Note

* Il compenso di Euro 15,17 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2007 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 15,43.

* Il compenso di Euro 12,13 spettante, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2007 elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a Euro 12,34.

* Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni suddette in forma congiunta il compenso e' determinato in misura doppia.

IMMIGRATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 febbraio 2008 - Approvazione della modulistica per le esigenze dello Sportello Unico per l'Immigrazione. (GU n. 157 del 7-7-2008 - Suppl. Ordinario n.161)

Note

Considerata l'importanza del provvedimento, se ne riporta il testo integrale, mentre per gli allegati si rinvia alla Gazzetta Ufficiale

Art. 1.

1. Le istanze relative ai procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'immigrazione, di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27 del Testo unico sono redatte con modalita' informatizzate secondo i modelli rinvenibili sul sito internet appositamente dedicato nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'Interno e con le modalita' tecnico-operative specificate nelle istruzioni rinvenibili nel medesimo sito. In ogni caso le istanze sono redatte in conformita' ai sottoelencati modelli allegati al presente decreto, di cui fanno parte integrante.

Istanze

Allegato A - Richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro domestico, ai sensi dell'art. 22 del Testo unico e dell'art. 30-bis del Regolamento.

Allegato B - Richiesta nominativa e numerica di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 del Testo unico e dell'art. 30-bis del Regolamento.

Allegato B-PS - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli articoli 22 e 23 del Testo unico e art. 30-bis del Regolamento per lavoratori inseriti nei progetti speciali.

Allegato B-GO - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22 del Testo unico e art. 30-bis del Regolamento per lavoratori inseriti per progetti per grandi opere individuate con delibera CIPE n. 121/2001.

Allegato C - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato stagionale, ai sensi dell'art. 24 del Testo unico e degli articoli 30-bis, 38 e 38-bis del Regolamento, e successive modifiche e integrazioni.

Allegato D - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera a) del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato DS - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi della legge 24 maggio 2002, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni per l'assunzione di docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia .

Allegato E - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera b), del Testo unico e dell'art. n. 40 del Regolamento.

Allegato F - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera c) del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato G - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera d), del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato H - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro domestico, ai sensi dell'art. 27, lettera e), del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato I - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 27, lettera f), del Testo unico e dell'art. 40, comma 9, lettera b), del Regolamento (distacco).

Allegato L - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera g), del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato M - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera i), del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato M - 2 Comunicazione di ingresso di lavoratori stranieri ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del Testo unico.

Allegato N - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ovvero al lavoro «alla pari», ai sensi dell'art. 27, lettera r), del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato O - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 27, lettera r-bis), del Testo unico e dell'art. 40 del Regolamento.

Allegato LS - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1 a) del Testo unico.

Allegato LS1 - Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1 a) del Testo unico.

Allegato LS2 - Richiesta di nulla osta al lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1 a) del Testo unico.

Allegato SubNeo22 - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato, o stagionale, ai sensi dell'art. 22 del Testo unico per i cittadini degli Stati dell'Unione europea di nuova adesione.

Allegato FQneo - Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 27 del Testo unico per i cittadini degli Stati dell'Unione europea di nuova adesione.

2. Le informazioni necessarie per la compilazione dei modelli di cui al comma 1 sono specificate nelle «istruzioni» contenute nei modelli stessi.

ISTRUZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2008

Proroga della nomina dei commissari straordinari dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica. (*GU n. 155 del 4-7-2008*)

Note

Gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 2007, con la quale sono stati nominati i commissari straordinari dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNICATO

Avviso concernente la pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili per la destinazione all'estero del personale docente e amministrativo - anno scolastico 2008/2009. (*GU n. 156 del 5-7-2008*)

Note

Negli Albi del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione, e' pubblicato in data 17 giugno 2008 l'elenco delle sedi disponibili per l'anno scolastico 2008/2009 per la destinazione all'estero del personale docente e amministrativo.

Eventuali successive integrazioni o rettifiche saranno pubblicate agli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione.

LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2008 - Riassegnazione delle unita' del piano di riparto di reimpiego per i lavoratori ultracinquantenni gia' assegnate dall'articolo 1 del decreto del 19 giugno 2006. (*GU n. 160 del 10-7-2008*)

PSICOLOGI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 2008 - Riconoscimento, alla sig.ra Coester Juliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia. (*GU n. 161 del 11-7-2008*)

DECRETO 16 giugno 2008 - Riconoscimento, alla sig.ra Reichegger Hannes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo. (*GU n. 163 del 14-7-2008*)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 18 aprile 2008, n. 5 - Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'articolo 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Legge finanziaria 2008). (*GU n. 155 del 4-7-2008*)

Note

Il provvedimento costituisce un elemento di innovazione e di chiarificazione in ordine alle assunzioni nel pubblico impiego, e in considerazione della sua importanza se ne riporta il testo integrale.

1. Premessa.

Le disposizioni speciali in materia di «stabilizzazione» dettate dalla legge 26 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) derogando al principio costituzionale del concorso pubblico come modalità di accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, hanno segnato significativamente la normativa sul reclutamento ordinario del personale nelle amministrazioni pubbliche.

Alla base dell'intervento vi è, come noto, la volontà del legislatore di porre rimedio alle situazioni irregolari determinatesi come effetto dell'utilizzo del lavoro flessibile per esigenze permanenti legate al fabbisogno ordinario, situazioni assimilate a forme di precariato ritenute poco compatibili con i principi che sono alla base dell'organizzazione e del funzionamento delle amministrazioni.

Il parametro di riferimento utilizzato dalle citate leggi finanziarie per individuare le situazioni di irregolarità di cui sopra è stato quello della durata triennale del contratto di lavoro a tempo determinato, non sempre idoneo a differenziare situazioni caratterizzate concretamente da un uso improprio del lavoro flessibile. I criteri definiti dalla norma, per quanto approssimativi, hanno conseguito di individuare la platea dei possibili destinatari della procedura prevista.

È opportuno segnalare che la disciplina in argomento ha determinato come effetto una forte aspettativa in capo agli interessati nonché un condizionamento sulle scelte gestionali degli enti che spesso hanno elaborato il loro fabbisogno di personale per rispondere alle pressioni interne, anche di origine sindacale, che ne sono derivate.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha ampliato il numero dei possibili destinatari della stabilizzazione spostando la data di riferimento per il calcolo del requisito temporale per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 3, comma 90) ed ha dato, inoltre, rilevanza ad un ulteriore fenomeno molto diffuso di utilizzo improprio del lavoro flessibile, ovvero le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo per i soggetti in possesso dei requisiti prescritti una forma di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita (art. 3, comma 94, lettera b)) anche attraverso l'inserimento degli stessi in un piano programmatico di progressiva stabilizzazione secondo le modalità descritte nei paragrafi successivi.

Lo scopo della presente circolare è quello di fornire linee di indirizzo univoche per favorire un'applicazione uniforme delle disposizioni speciali in materia di stabilizzazione, ma anche quello di richiamare l'attenzione delle amministrazioni sui principi e sulle regole fondamentali dell'azione amministrativa che costituiscono criteri guida imprescindibili a cui i vertici degli enti devono fare riferimento per una corretta gestione delle risorse pubbliche.

Si tratta di principi e regole in parte già tracciati dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 30 aprile 2007, n. 7 ed in parte frutto delle interpretazioni elaborate in materia, nel corso dell'anno 2007, dalle prime pronunce giurisprudenziali, nonché dai pareri espressi dal Dipartimento della funzione pubblica a fronte di fattispecie concrete prospettate dagli enti. I vari interventi hanno contribuito a definire alcuni tratti distintivi della normativa sulla stabilizzazione che in questo contesto si ritiene necessario richiamare.

Tenuto conto, infine, che la normativa in argomento ha carattere transitorio ed eccezionale, si ritiene importante anche fornire indicazioni sulla necessita' di orientare le scelte occupazionali e la programmazione triennale dei fabbisogni verso la disciplina ordinaria del reclutamento e del regime assunzionale.

2. Reclutamento ordinario e procedure di stabilizzazione.

Le disposizioni in materia di stabilizzazione (art. 1, commi 519 e 558, legge n. 296/2006 e art. 3, comma 90, legge n. 244/2007) definiscono una procedura speciale di reclutamento che deroga rispetto alle modalita' ordinarie del concorso pubblico, in quanto riservata ad una platea di destinatari per i quali si e' scelto di valorizzare la loro esperienza professionale presso le pubbliche amministrazioni.

Tenuto conto del principio costituzionale del prevalente accesso attraverso concorso pubblico, cioe' senza riserve e limitazioni nella partecipazione, che le amministrazioni devono garantire a fronte di procedure di reclutamento riservate, le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle amministrazioni purché nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire. A tal fine la mobilita' di personale va computata in maniera neutra.

Fermo restando quanto sopra, la legge finanziaria per il 2008 ha ampliato l'impatto delle disposizioni sulla stabilizzazione ma nel contesto della suddetta legge il legislatore si e' preoccupato in piu' occasioni di limitare la portata temporale delle stesse ed a ribadire il regime ordinario del reclutamento.

Nel contesto dell'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007 ad esempio si sottolinea che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, quindi le assunzioni a tempo indeterminato, e' comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale.

Trattasi di un'enunciazione di principio che serve a ricordare il carattere speciale delle disposizioni di cui si sta trattando e ad evidenziare che comunque la procedura selettiva di natura concorsuale rimane presupposto fondamentale per l'assunzione a tempo indeterminato anche nel contesto di un percorso di stabilizzazione, facendo salva l'unica disposizione speciale che prevede l'assunzione a tempo indeterminato a domanda prevista dal comma 519 dell'art. 1 della legge n. 296/2006.

Nello stesso art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007 e' poi espressa una chiara volonta' di racchiudere in un ambito temporale definito la parentesi «stabilizzazione» come reclutamento speciale nel settore pubblico. La possibilita' di ammettere a procedure di stabilizzazione il personale in possesso dei prescritti requisiti e' circoscritta agli anni 2008 e 2009. Per un approfondimento al riguardo si rinvia al paragrafo sui criteri da seguire in sede di programmazione triennale del fabbisogno.

Anche la novella all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operata dall'art. 3, comma 79, della legge n. 244/2007, sancisce il principio che le pubbliche amministrazioni effettuano assunzioni esclusivamente secondo il modello standard del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per ricondurre il settore pubblico verso il regime ordinario del reclutamento in armonia con i principi generali che ne regolano il funzionamento e con le finalita' dell'attivita' amministrativa preordinata al perseguimento dell'interesse pubblico rispetto al quale piu' correttamente le politiche occupazionali del paese vengono affidate a settori dell'amministrazione che elaborano interventi mirati al mercato del lavoro privato o di politica economica in senso ampio.

Nell'ambito del quadro descritto e' necessario dare anche risalto al maggior rigore con il quale il Governo, sin dalla prima stesura del disegno di legge finanziaria 2008, ha inteso dare risposta, nell'anno 2008, alle diffuse e sempre piu' pressanti aspettative di stabilizzazione createsi all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Si tratta della disposizione che, alla fine dell'iter legislativo, troviamo nell'art. 3, comma 106, della legge n. 244/2007, che prospetta alle amministrazioni, nel rispetto del principio

costituzionale della concorsualità, bandi speciali di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato che danno rilevanza all'esperienza lavorativa maturata presso le amministrazioni pubbliche differenziandola in ragione della tipologia del rapporto posto in essere.

Per i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, con qualifica non dirigenziale, che raggiungono il triennio secondo i criteri indicati dall'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006, o secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007, i predetti bandi possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso.

Nei predetti bandi, introducendo una valutazione per titoli, e' altresì possibile riconoscere, in termini di punteggio, il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

La soluzione prospettata dal citato comma 106, pienamente coerente con il principio enunciato nel citato art. 3, comma 90, della stessa legge, e' senz'altro quella da privilegiare da parte delle amministrazioni, in quanto contempera la volontà del Governo di valorizzare l'esperienza professionale maturata con rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A. con i principi costituzionali in materia di reclutamento.

I commi 90 e 94 dell'art. 3 della stessa legge, frutto di emendamenti all'originario disegno di legge finanziaria 2008 presentato dal Governo, sono espressione della pressione sociale e politica volta ad enfatizzare con soluzioni non tecniche, in particolare per quanto riguarda il comma 94, l'aspetto occupazionale del processo senza far riferimento alle procedure da adottare.

Ricordando che, ai sensi dell'art. 36, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni» la norma di cui al richiamato art. 3, comma 94, non consente, anche nel caso di assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, commi 529 e 560, della legge n. 296/2006, di costituire rapporti di lavoro a tempo indeterminato in assenza di un'esplicita previsione in tal senso.

Si ribadisce che le amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle strategie perseguite e dell'impronta che intendono dare alle loro politiche gestionali, potranno adottare il percorso indicato dal comma 106 dell'art. 3 della legge n. 244/2007, nell'ambito dei principi di programmazione previsti dal comma 94, laddove intenderanno reclutare valorizzando il personale già utilizzato con le tipologie contrattuali ed i requisiti ivi previsti. La scelta del comma 106 risponde correttamente anche al principio costituzionale dell'accesso dall'esterno.

3. Le amministrazioni destinatarie e la natura non vincolante della disciplina.

Sul fronte delle amministrazioni pubbliche destinatarie delle disposizioni sulla stabilizzazione resta fermo quanto già indicato con la Direttiva dello scrivente n. 7/2007.

In particolare le norme generali che si rinvengono nell'articolo unico della legge n. 296/2006 sono quelle di cui al:

comma 519, destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

comma 558, a cui fanno riferimento autonomie regionali e locali.

Le restanti amministrazioni pubbliche che si sono avvalse della normativa speciale di riferimento lo hanno fatto nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalla legge dello Stato. Si richiama con l'occasione la sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 2 aprile 2008 relativamente all'ambito di applicazione del comma 560, art. 1, della legge n. 296/2006, che ha ribadito come la regolamentazione della modalità d'accesso al lavoro pubblico regionale e' riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Il contesto delle amministrazioni destinatarie si modifica con il quadro delineato dalla legge n. 244/2007. L'art. 3, comma 90, della predetta legge conferma il target delle amministrazioni, di cui ai commi 519 e 558, ad eccezione degli enti di ricerca. Il successivo comma 94, rinvia alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allargando, perciò, il ventaglio non solo agli enti di ricerca ma anche a tutte le altre amministrazioni pubbliche non citate espressamente dalla legge finanziaria del 2007.

Le predette amministrazioni potranno ricorrere alla procedura speciale di stabilizzazione - reclutamento finalizzato a valorizzare l'esperienza conseguita con contratti a tempo determinato - nel rispetto dei principi richiamati con la presente circolare, del regime assunzionale di riferimento per ciascun settore e dei vincoli finanziari in materia di spesa del personale. In particolare rimane fermo il principio delle disposizioni sulla stabilizzazione non hanno in nessun caso una portata vincolante e non determinano, pertanto, in capo ai possibili destinatari un diritto soggettivo alla assunzione.

Come chiaramente espresso con la sentenza Tar Veneto, sez. II, del 19 ottobre 2007, n. 3342 «la stabilizzazione del personale non costituisce affatto un obbligo per l'amministrazione» ed essendo una facoltà discrezionale «correlativamente non esiste alcun diritto dell'interessato ad ottenere la stabilizzazione, ma unicamente un'aspettativa di mero fatto».

Si tratta, come più volte detto, di norme che dettano un percorso per un reclutamento speciale che le amministrazioni possono porre in essere, come per tutti i reclutamenti, nei limiti delle dotazioni organiche, in ragione del loro effettivo fabbisogno e compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione. Le modifiche alle dotazioni organiche, ad invarianza di spesa, sono ammesse solo se funzionali al reale fabbisogno e non per rispondere alle aspettative dei lavoratori in possesso dei requisiti.

4. Le tipologie di contratto individuate e la maturazione del requisito temporale.

Il contratto a termine a cui si è fatto ricorso per soddisfare fabbisogni permanenti e che ha costituito, secondo il legislatore, forme di precariato e' quello a tempo determinato. Si tratta in sostanza del contratto disciplinato dal decreto legislativo 5 settembre 2001, n. 368, caratterizzato dal carattere di subordinazione che nel protrarsi per un periodo temporale almeno pari al triennio, rappresenta, ad avviso del legislatore, espressione di un utilizzo che va oltre le esigenze temporanee rinvenibili nel settore pubblico.

In particolare, ai sensi dei commi 519 e 558, l'art. 1, della legge finanziaria 2007, il triennio utile può essere maturato con le seguenti modalità:

a) essere in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato già maturato nel quinquennio precedente;

b) essere in servizio al 1° gennaio 2007 con tre anni di tempo determinato da maturare, in virtù di un contratto in essere al 29 settembre 2006, tenendo conto anche del servizio svolto a tempo determinato nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007;

c) tre anni di tempo determinato già maturati nel quinquennio precedente al 1° gennaio 2007.

Rispetto alla situazione sopra illustrata l'art. 3, comma 90, della legge finanziaria 2008 prevede che il requisito temporale possa essere maturato anche essendo in servizio al 1° gennaio 2008 con tre anni di tempo determinato da maturare, nel quinquennio precedente, in virtù di un contratto in essere al 28 settembre 2007.

Su questo punto il requisito dell'essere in servizio al 1° gennaio 2008 scaturisce dalla lettura dell'art. 3, comma 94, lettera a), della legge n. 244/2007.

A tal proposito si ritiene necessario chiarire che anche quest'ultima ipotesi contenuta nella legge finanziaria per il 2008, come specificato più volte per il punto b) relativamente alle fattispecie previste dalla legge finanziaria n. 296/2006, va intesa inderogabilmente nel senso che la maturazione del requisito temporale del triennio deve scaturire dal termine finale previsto nel contratto di lavoro o nella proroga dello stesso intervenuti prima del 28 settembre 2007. Non possono essere, quindi, considerati utili ai fini della maturazione del requisito periodi di proroga o contratti intervenuti successivamente ai termini sopra richiamati.

In termini di maturazione del requisito e' utile evidenziare che l'assunzione a tempo indeterminato non puo' avvenire prima della maturazione dell'intero triennio, anche laddove siano gia' state svolte e superate le procedure selettive previste. L'art. 3, comma 91, della legge n. 244/2007, inoltre, prevede che il limite massimo del quinquennio, previsto dal comma 519, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilita' di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale. Ne deriva che il calcolo a ritroso, ai fini del conteggio del triennio utile, deve per tutte le suddette ipotesi tenere conto dei cinque anni precedenti e non oltre.

Il percorso di stabilizzazione previsto dalle disposizioni speciali di cui ai commi n. 519 e 558 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 e' quello ampiamente illustrato dalla Direttiva n. 7/2007.

Accanto alle disposizioni sopra richiamate, si inserisce una disciplina nuova di procedura di «stabilizzazione» che, in assenza di indicazioni diverse, va interpretata e quindi attuata con modalita' compatibili con il dettato costituzionale a favore dei titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare l'art. 3, comma 94, della legge finanziaria 2008 prevede piani per la progressiva stabilizzazione anche del personale non dirigenziale gia' utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere, e quindi in servizio, alla data del 1° gennaio 2008. Il requisito temporale previsto consiste in un'attivita' lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007. Si ritiene che il periodo utile per il calcolo del triennio possa riferirsi al quinquennio anteriore al 1° gennaio 2008. Un ulteriore elemento necessario e' che il servizio sia stato prestato presso la stessa amministrazione.

La fattispecie individuata dal legislatore richiama genericamente una tipologia di lavoro di tipo autonomo ma sottintende chiaramente, nel rinviare ad un triennio di attivita' lavorativa, un utilizzo improprio dello stesso con una forte accentuazione degli elementi tipici della subordinazione. Non sono riconducibili pertanto all'ipotesi considerata le forme di lavoro autonomo caratterizzate dall'assenza di un significativo coordinamento e di una concreta continuita' della prestazione lavorativa.

Nel contesto e' necessario evidenziare che la nuova fattispecie individuata dalla lettera b) del comma 94 citato non puo' essere considerata, sia in termini di rilevanza della prestazione lavorativa sia di conseguente procedura di stabilizzazione da porre in essere, alla stessa stregua di quelle previste dai commi 519 e 558, art. 1, legge finanziaria 2007 e comma 90, art. 3, legge finanziaria 2008 nei quali sono indicati i requisiti e presupposti diversi.

La diversa rilevanza che il legislatore ha dato al lavoro «precario» di tipo subordinato ed al lavoro di tipo parasubordinato emerge tanto nella legge n. 296/2006 quanto nella legge n. 244/2007.

Con la legge finanziaria del 2007, come abbiamo illustrato sopra, il legislatore ha elaborato un percorso di reclutamento speciale per il tempo determinato con esplicita indicazione dei requisiti necessari. Per le collaborazioni coordinate e continuative ha previsto invece solo una riserva di posti nei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo determinato (art. 1, commi 529 e 560 della legge n. 296/2006).

La legge finanziaria 2008 poi, confermando quanto sopra, avvalorata il diverso apprezzamento per le due tipologie contrattuali anche nel contesto dall'art. 3, comma 106, della legge n. 244/2007 laddove, come gia' detto, prevede per il tempo determinato la possibilita' di una riserva di posti nei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato e per le co.co.co., per valorizzare detta esperienza ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, soltanto il riconoscimento del servizio prestato in termini di punteggio in sede di valutazione di titoli. A tale scopo e' possibile computare l'esperienza dei tre anni le modalita' indicate sopra per il comma 519, art. 1, legge n. 296/2006 e commi 90 e 94, art. 3, legge n. 244/2007.

Non si rilevano elementi interpretativi che possano giustificare la cumulabilita', ai fini della maturazione del requisito temporale, di esperienze lavorative maturate con tipologie contrattuali diverse.

Anzi la diversa rilevanza data dal legislatore ai vari contratti esclude la predetta cumulabilita' in quanto si tratterebbe di sommare elementi temporali qualitativamente non omogenei.

L'individuazione di altre tipologie di lavoro diverse eventualmente da contemplare ai fini della disciplina in argomento e' rimessa, ai sensi dell'art. 3, comma 96, della legge n. 244/2007 ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la cui adozione, ai sensi dell'art. 25-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, e' stata prorogata al 30 giugno 2008. In detta sede saranno definiti, oltre che gli aspetti gia' individuati dall'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche i requisiti e le modalita' di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione.

5. Le categorie escluse.

Le tipologie di lavoro considerate dal legislatore ai fini della stabilizzazione consentono anche di individuare le categorie di lavoratori a cui puo' applicarsi la relativa disciplina. In particolare il rapporto di lavoro a tempo determinato, riconducibile alla normativa di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, esclude l'applicabilita' della stabilizzazione, salvo diversa esplicita previsione del legislatore, alla sfera di dipendenti rimasti in regime di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001.

A questa parte della pubblica amministrazione, rimasta assoggettata ai rispettivi ordinamenti, infatti, non e' applicabile il regime normativo previsto per il settore privato e quindi neppure il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Occorre sottolineare che il carattere speciale della predetta normativa non consente un'interpretazione estensiva della stessa ed anzi, dati i riflessi che determina sui principi generali che regolano l'organizzazione delle amministrazioni pubbliche, e' auspicabile contenerne la portata attraverso un'interpretazione il piu' possibile rigorosa. Non sono, pertanto, applicabili le disposizioni in parola a rapporti di lavoro di diritto pubblico anche se a tempo determinato in quanto questi ultimi trovano la loro disciplina in disposizioni speciali inserite il piu' delle volte in un sistema complesso di reclutamento ordinario strutturato per rispondere ad esigenze organizzative, di tipo gestionale e funzionale, nonche' a percorsi razionali di sviluppo di carriera. Si richiamano al riguardo le speciali disposizioni di riserva e di reclutamento previste per il personale facente parte delle Forze armate.

Nell'ambito delle eccezioni previste dal legislatore per il personale in regime di diritto pubblico si ricordano, tuttavia, le disposizioni sulla stabilizzazione contenute nell'art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006 che riguardano il personale di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Trattasi di norme speciali non suscettibili di interpretazione estensiva rispetto alle quali la natura non vincolante sottesa alla ratio della stabilizzazione trova uno spessore maggiore atteso che il rigido regime di diritto pubblico rende ancora piu' prioritaria l'esigenza di scelte gestionali finalizzate al perseguimento dell'interesse pubblico escludendo ancor piu' la configurabilita' di un diritto soggettivo alla stabilizzazione da parte dei possibili destinatari.

Come ripetutamente precisato tanto nella legge finanziaria 2007 quanto in quella del 2008, non si applica la stabilizzazione al personale dirigenziale. Le tipologie contrattuali a tempo determinato previste per dette categorie sono contenute in disposizioni speciali in cui prevale l'esigenza di una scelta fondata sull'intuitu personae ed accompagnata spesso dalla previsione di un contingente limitato di posti. Non si rinvengono in questo caso i presupposti di un utilizzo improprio del tempo determinato in quanto i rapporti si svolgono nel rispetto della normativa di riferimento senza determinare aspettative in capo agli interessati.

Prima di continuare l'elencazione delle categorie di lavoratori esclusi dalle disposizioni in argomento e' opportuno richiamare l'art. 36 novellato del decreto legislativo n. 165/2001 che nel dettare una disciplina restrittiva sul tempo determinato ha previsto alcune deroghe significative connesse proprio con la necessita' di garantire il ricorso ad un uso corretto del lavoro flessibile per assolvere ad esigenze organizzative reali ed a bisogni temporanei

delle amministrazioni. Le deroghe contemplate si configurano come ipotesi rispetto alle quali è escluso il prodursi di forme di precariato e definiscono, pertanto, altrettante fattispecie escluse dalla normativa sulla stabilizzazione.

Rinviando per una più specifica trattazione alla circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del 19 marzo 2008, n. 3, si ricorda che le norme sulla stabilizzazione non si applicano ai contratti a termine sorti per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per gli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori (articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), per la preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. In questo ambito e per la ratio sopra illustrata sono da escludere dalla stabilizzazione anche i contratti sorti per esigenze stagionali o quelli previsti dall'art. 110 del decreto legislativo n. 267/2000.

Sempre in una logica di lettura complementare delle norme sulla stabilizzazione con l'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, ed in particolare del suo comma 11, sono esclusi dalla predetta procedura i contratti di lavoro subordinato sorti nell'ambito delle attività e dei finanziamenti ivi previsti. Si tratta di ipotesi in cui l'utilizzo di lavoro flessibile corrisponde ad una necessità oggettiva legata alla temporaneità sia del finanziamento, sia dei progetti o dell'intervento programmato, temporaneità che esclude la possibilità di ricorrere a rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non rispondendo ad esigenze rientranti nel fabbisogno ordinario delle amministrazioni contemplate. In questo caso non si generano forme di precariato o aspettative di assunzioni a tempo indeterminato.

Inoltre sembra coerentemente logico asserire che in nessun caso possano essere ammesse le stabilizzazioni di personale proveniente dalla gestione di appalti o di processi di esternalizzazione della pubblica amministrazione. Gli eventuali processi di internalizzazione devono essere ordinati nel rigoroso rispetto delle procedure concorsuali e prima ancora della normativa in materia di dotazioni organiche. In nessun caso si può prescindere dal rapporto di lavoro diretto tra pubblica amministrazione e soggetto interessato.

Per quanto riguarda poi l'art. 3, comma 94, lettera b), ultima parte, si richiama la previsione circa l'inapplicabilità della fattispecie alle forme di collaborazione coordinata e continuativa riferite agli uffici di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché al personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

Alla luce della disposizione sopra richiamata è da ritenersi superato l'indirizzo espresso con la direttiva n. 7/2007 in riferimento agli assegnisti di ricerca.

6. Tratti distintivi della stabilizzazione.

Il concetto di stabilizzazione non ha una valenza giuridica e non va in nessun caso inteso come intervento volto alla «trasformazione» a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a tempo determinato in quanto ciò risulta incompatibile con le disposizioni previste in materia di costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Il principio inderogabile è sancito, come già detto, dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'elemento che è opportuno sottolineare è che la durata del precedente contratto a tempo determinato è da considerare utile solo come requisito di accesso alla procedura speciale e riservata della «stabilizzazione». Ne deriva che l'assunzione a tempo indeterminato, quale momento conclusivo della relativa procedura, avviene, come per tutte le nuove assunzioni, nella qualifica indicata dal bando e nella fascia retributiva iniziale secondo le disposizioni del CCNL di comparto, ed è priva di continuità rispetto al precedente rapporto con la conseguenza che il periodo non di ruolo non è utile neppure ai fini dell'anzianità di servizio.

L'autonomia del nuovo rapporto determina la necessita' dello svolgimento del periodo di prova ed esclude che possa verificarsi la fattispecie della «reformatio in peius» del trattamento retributivo del neo assunto, rinvenibile solo nei casi di passaggi di carriera presso la stessa o altra amministrazione.

E' necessario richiamare, altresì, l'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, quale disposizione di carattere generale che vieta il cumulo di impieghi per ciascun dipendente da parte delle amministrazioni pubbliche. L'assunzione a tempo indeterminato, in esito alle procedure di stabilizzazione, presuppone quindi l'estinzione dell'eventuale precedente rapporto a termine esistente con altra o con la medesima amministrazione mediante dimissioni o risoluzione consensuale. La risoluzione del predetto rapporto di lavoro determina la necessita' di definire tutte le situazioni pendenti. Ne deriva, a titolo di esempio, che le ferie non godute devono essere retribuite e che deve, altresì, procedersi alla liquidazione del trattamento di fine rapporto.

7. La programmazione triennale del fabbisogno e i piani di progressiva stabilizzazione.

Come recita l'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la programmazione triennale del fabbisogno e' predisposta dagli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie.

Un esame della definizione sintetica fornita dalla norma rende evidente la complessita' dell'elaborazione del documento. Si tratta per ogni ente di trovare un punto di equilibrio tra le risorse umane disponibili e quelle effettivamente necessarie per il migliore funzionamento dei servizi, tenuto conto che c'e' un elemento fortemente condizionante dato dalla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. Le scelte di reclutamento devono essere orientate a garantire la funzionalita' e l'efficienza dei servizi, nel rispetto dei principi di economicita', devono rimanere estranee alle valutazioni operate eventuali aspettative di soggetti terzi, nonche' eventuali pressioni sociali sulle politiche del personale.

Il reclutamento speciale secondo la procedura di stabilizzazione va correttamente calato nel contesto della programmazione triennale del fabbisogno tenendo anche conto della necessita' di garantire un adeguato accesso dall'esterno, in misura non inferiore al 50% dei posti da coprire, di portare a termine eventuali processi di mobilita', di garantire le prioritá fissate dal legislatore, ad esempio in tema di trasformazione di rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno (art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007), nonche' di rispettare altri vincoli quali la quota di riserva per le categorie protette prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Tenuto conto che l'attuazione delle disposizioni speciali sulla stabilizzazione si concludono con un'assunzione a tempo indeterminato, l'avvio di ogni procedura deve tener conto del relativo regime assunzionale e quindi delle risorse finanziarie a disposizione.

Fermo restando quanto sopra e' il caso di evidenziare che la normativa speciale di riferimento ha una durata temporale limitata che e' quella indicata dall'art. 3, comma 90, della legge n. 244/2007.

La normativa sulla stabilizzazione puo' essere applicata negli anni 2008 e 2009.

Ne deriva che la programmazione triennale del fabbisogno, nel rispetto delle disponibilita' di organico dell'ente relative all'anno 2008 e 2009, potra' essere elaborata quest'anno e l'anno successivo tenendo conto anche di questa modalita' di reclutamento speciale, mentre a decorrere dal 2010 gli interventi programmabili dovranno fondarsi esclusivamente sulla disciplina ordinaria di reclutamento, fatte salve le determinazioni assunte negli anni 2008 e 2009 riguardanti il personale stabilizzabile che ha maturato o che deve maturare il triennio previsto anche oltre il 2009.

Nella programmazione triennale del fabbisogno elaborata per gli anni 2008 e 2009 non si potra' prevedere un'assunzione a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione per una disponibilita' di posto che verra' a crearsi nell'anno 2010, per evitare di dare alla disciplina una vigenza ultra attiva rispetto a quella fissata dal legislatore.

Il disposto di cui all'art. 94, art. 3, della legge finanziaria 2008 prevede che le amministrazioni debbano adottare la programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010 entro il 30 aprile 2008. Il termine non ha un carattere perentorio, tuttavia si richiama l'attenzione sulla necessita' di operare una tempestiva programmazione delle scelte assunzionali per consentire una piu' razionale, corretta ed oculata gestione delle risorse a disposizione.

Una volta definita la programmazione triennale del fabbisogno ed individuate le professionalita' da reclutare con la procedura speciale della stabilizzazione, si provvede a predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, piani per la progressiva stabilizzazione tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti temporali.

In particolare il riferimento contenuto nel comma 94 in parola alle intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data del 1° gennaio 2008, va interpretato nel senso di dare prioritá alle scelte che le amministrazioni interessate hanno concordato nelle predette intese, sempre rispetto al personale di cui ai commi 558 e 560, purché i relativi contenuti siano legittimi e coerenti con i principi richiamanti nella presente circolare.

In conclusione occorre considerare le procedure presenti nelle due leggi finanziarie tenendo conto delle prioritá temporali, dei posti individuati e della specificita' delle disposizioni.

Pertanto, in attuazione della legge finanziaria 2007, il principio che le amministrazioni dovranno seguire nella programmazione triennale del fabbisogno e' quello di dare prioritá ai posti ed al personale a tempo determinato, in possesso dei requisiti ivi previsti nelle precedenti lettere a), b) e c) come indicati nel paragrafo 4 della presente circolare, assunto a seguito di pubblica selezione o in applicazione di legge ovvero in caso di assunzione senza selezione pubblica, fermo restando i predetti requisiti, previo svolgimento di apposita selezione.

In attuazione della legge finanziaria 2008 le amministrazioni potranno, fermi restando l'attuazione e la conclusione prioritaria delle procedure di stabilizzazione di cui alla legge n. 296/2006, prevedere nella loro programmazione triennale del fabbisogno anche le assunzioni a tempo indeterminato scaturenti dalle disposizioni di cui ai commi 90 e 106, art. 3, della legge n. 244/2007, ovvero dei dipendenti assunti a tempo determinato, in servizio al 1° gennaio 2008, con contratto stipulato o prorogato prima del 28 settembre 2007, che conduca ad un rapporto di servizio per un periodo di almeno tre anni, anche non continuativi, tenendo conto del servizio prestato a tempo determinato anche nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2008, previa procedura selettiva.

Per quanto riguarda le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge n. 296/2006 resta fermo il vincolo, da tenere in considerazione in sede di programmazione triennale del fabbisogno unitamente ai criteri sopra illustrati, che le stabilizzazioni possono essere realizzate nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

Per le restanti amministrazioni vige il principio costituzionale dell'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al 50% dei posti da coprire.

Per quanto riguarda poi la disciplina di cui all'art. 3, comma 94, lettera b), della legge n. 244/2007, come detto, non puo' essere attribuito il significato di un'equiparazione dell'attivita' lavorativa di tre anni di co.co.co. a quella di tre anni di tempo determinato, in quanto cio' non sarebbe coerente con l'assetto normativo illustrato. Ne deriva che la norma non puo' essere interpretata nel senso di consentire ai possessori dei requisiti di partecipare ad una procedura selettiva riservata per l'assunzione a tempo indeterminato secondo le modalita' previste dai commi 519 e 558, dell'art. 1, della legge n. 296/2006. Pur riconoscendo l'ambiguita' dell'espressione utilizzata dal legislatore e la difficoltá interpretativa che ne deriva, si ritiene che l'inciso «fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», contenuto nel comma 94, lettera b), configura un percorso per gli interessati

che passa dalla partecipazione con riserva a concorsi a tempo determinato, secondo le modalita' prescritte nei commi richiamati, ad un'assunzione a tempo determinato in deroga al nuovo art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001.

L'assunzione a tempo indeterminato degli stessi puo' avvenire soltanto con le modalita' indicate dall'art. 3, comma 106, della legge n. 244/2007.

8. La proroga dei contratti nelle more del completamento delle procedure.

Come si evince dal paragrafo precedente le procedure di stabilizzazione o comunque i presupposti concreti per procedere all'assunzione a tempo indeterminato devono essere ricompresi nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni, tenendo conto della disponibilita' di posto nella dotazione organica e delle risorse finanziarie certe da destinare alle predette assunzioni a tempo indeterminato.

Nelle more del completamento del percorso di stabilizzazione, in attesa di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, le amministrazioni possono continuare ad avvalersi del personale per il quale hanno gia' deliberato la relativa stabilizzazione e che ha gia' maturato il requisito del triennio, in virtu' della previsione di cui all'art. 3, comma 92, della legge n. 244/2007. Trattasi di una proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato in deroga anche al regime restrittivo previsto dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 applicabile alle fattispecie di cui al precedente comma 90 dello stesso art. 3 citato.

La predetta proroga grava sulle disponibilita' previste dall'art. 1, comma 187, della legge n. 266/2005 nel testo modificato da ultimo con l'art. 3, comma 80, della legge n. 244/2007.

La proroga si applica nei confronti del personale che a seguito di procedure di valutazione viene individuato come destinatario dell'assunzione. In nessun caso la proroga puo' di fatto realizzare un'assunzione a tempo indeterminato al di fuori delle reali possibilita' assunzionali individuate nella programmazione triennale sulla base delle norme vigenti.

Riguardo alla possibilita' di proroga del contratto di co.co.co., anche nelle more della conclusione del percorso di stabilizzazione, e' il caso di precisare che, secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 165/2001, la prestazione oggetto del contratto e' strettamente correlata agli obiettivi ed ai progetti specifici determinati in sede di conferimento dell'incarico. Ne deriva che la durata del contratto diventa un elemento strettamente dipendente dall'incarico affidato e non si concilia con l'istituto della proroga, salva la necessita' di proseguire il contratto per il completamento dell'incarico medesimo o per la realizzazione del progetto assegnati.

Non e' contemplata, invece, la possibilita' di proroga dei co.co.co. neppure in relazione al percorso di stabilizzazione.

In virtu' del disposto di cui all'art. 3, comma 95, della legge n. 244/2007, sono invece prorogabili, per le finalita' indicate dal comma 94, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, i rapporti di lavoro a tempo determinato sorti sulla base delle procedure selettive previste dall'art. 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga a quanto previsto dal novellato art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001.

Si invitano le amministrazioni ad una attenta valutazione delle scelte da operare in sede di predisposizione della programmazione triennale del fabbisogno.

In particolare si richiama l'attenzione sulle responsabilita' e le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni in materia di reclutamento ed assunzioni.

Cio' considerato si richiamano gli organi di controllo interno, i servizi ispettivi e ispettorati deputati al controllo a verificare periodicamente e comunque nell'ambito delle proprie competenze l'applicazione dei principi e delle disposizioni richiamate con la presente circolare.

LEGGE 14 luglio 2008, n. 121

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (GU n. 164 del 15-7-2008)

SANITA'

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 1 luglio 2008 - Definizione del numero complessivo dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie - Anno accademico 2008-2009. (GU n. 161 del 11-7-2008)

DECRETO 1 luglio 2008 - Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e per gli studenti non comunitari residenti all'estero. (GU n. 161 del 11-7-2008)

DECRETO 1 luglio 2008 - Definizione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in odontoiatria e protesi dentaria - Anno accademico 2008-2009. (GU n. 161 del 11-7-2008)

DECRETO 1 luglio 2008 - Modalita' e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie - Anno accademico 2008/2009. (GU n. 162 del 12-7-2008)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

DECRETO 26 giugno 2008 - Integrazione al decreto 24 gennaio 2003 recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanita'. (GU n. 157 del 7-7-2008)

TUTELA DEI DIRITTI

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2008 - Semplificazioni rispetto a trattamenti di dati per finalita' amministrative e contabili. (GU n. 152 del 1-7-2008)

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali Regionali effettivamente pervenuti al 12 luglio 2008 , arretrati compresi

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

LOMBARDIA

DCR 15.5.08, n. VIII/626 – Piano annuale di attività 2008 dell'Istituto regionale Lombardo di formazione per l'amministrazione pubblica -IREF (BUR n. 24 del 13.6.08)

Note

La Regione da oltre venticinque anni è impegnata, attraverso l'I.Re.F a svolgere attività di formazione e di aggiornamento del personale regionale, perché riconosce che la formazione è tema di primaria importanza in quanto è fattore indispensabile per la competitività di qualsiasi organizzazione.

Con questo spirito la Regione intende potenziare il ruolo della Scuola di formazione.

Particolare rilievo, in tale contesto, assume il ruolo della Unità organizzativa "Servizi alla Persona, che si occupa delle prestazioni più sensibili destinate alla persona: quelle della sanità e dei servizi sociali.

La formazione quindi interessa Direttorio e dirigenti ASL, , ASP, cooperative, imprese sociali, ONLUS, Fondazioni.

BILANCIO**CALABRIA**

L.R. 13.6.08, n.15 - Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 8/02 (BUR n. 12 del 16.6.08)

Note

La legge regionale di bilancio, quand'anche intervenuta ad anni inoltrato, contiene vari aspetti volti a determinare una rinnovata politica di welfare; tenuto conto delle prospettive ivi contenute (con l'unico problema di governare entro l'anno quanto disposto dalla legge, si riportano gli articoli più importanti.

Interventi di sostegno al reddito

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione permanente competente, in riferimento ad accordi istituzionali già intercorsi, è autorizzata all'attivazione di forme di sostegno al reddito, nonché di azioni di carattere formativo finalizzate al reimpiego, in favore di lavoratori ultracinquantenni espulsi da settori ed aziende in crisi.

2. La spesa per gli interventi da realizzare nell'esercizio 2008 in attuazione del precedente comma, è quantificata in euro 8.900.000,00, con allocazione all'UP 4.3.02.01 (capitolo 43020107) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2008.

Interventi a sostegno delle situazioni di povertà

1. Al fine di contrastare il problema del disagio economico delle famiglie e dei soggetti in stato di povertà, nonché per favorire l'inclusione sociale delle famiglie e dei soggetti a rischio povertà, la Giunta regionale definisce ed approva un piano di interventi volto a sostenere ed a favorire:

- a) le famiglie incapienti ed indigenti;
- b) le giovani famiglie con lavoro precario;
- c) le famiglie con anziani o disabili a carico in particolare stato di disagio socioeconomico;
- d) la qualità abitativa delle famiglie;
- e) l'inclusione sociale dei soggetti a rischio.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui ai seguenti commi 4, 5 e 6 le famiglie con reddito equivalente, inferiore ai 2/3 della soglia di povertà, le famiglie con reddito equivalente compreso fra i 2/3 ed i 4/3 della soglia di povertà ed i disoccupati di lunga durata all'interno di nuclei familiari.

3. Per definire la soglia di povertà in base al nucleo familiare, secondo i criteri dell'ISTAT, si utilizzerà l'indicatore di situazione economica equivalente ISEE, riportato nella seguente tabella, così come prevede il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 e modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130:

Nucleo familiare	Coefficiente	Soglia di povertà Istat mese /2006
1 unità	0.60	582,20
2 unità	1.00	970,34
3 unità	1.33	1.290,55
4 unità	1.63	1.581,65
5 unità	1.90	1.843,65
6 unità	2.16	2.095,93
7 unità ed oltre	2.40	2.328,82
	Soglia ISEE	13.500

4. Gli interventi previsti a favore delle famiglie o dei soggetti con ISEE inferiore ai 2/3 della soglia ISEE sono: ticket per acquisti beni primari infanzia - voucher formativi - buoni casa - microcredito e mutui agevolati - misure per l'inserimento lavorativo.

5. Gli interventi previsti a favore delle famiglie o dei soggetti con ISEE compreso fra i 2/3 ed i 4/3 della soglia ISEE sono: voucher formativi - agevolazioni attività di cura - buoni casa - microcredito e mutui agevolati - misure per l'inserimento lavorativo.

6. Gli interventi previsti a favore dei disoccupati di lunga durata all'interno di nuclei familiari sono: microcredito e misure per l'inserimento lavorativo.

7. L'attuazione degli interventi di cui i commi precedenti è demandata alle Amministrazioni provinciali.

8. La spesa per gli interventi di cui ai commi precedenti, da realizzare per il triennio 2008-2010 è quantificata, sulla base dei dati forniti dai principali istituti statistici e di ricerca, in euro 120.000.000,00, di cui euro 40.000.000,00 per l'anno 2008.

9. La Regione provvede, nei confronti delle Province e dei Comuni, ad esercitare, come previsto dagli articoli 4, comma 3 e articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi previsti, nonché al cofinanziamento degli stessi secondo il seguente schema di riparto:

Fonte di finanziamento	%	Annualità 2008	Annualità 2009	Annualità 2010
REGIONE CALABRIA: risorse proprie	5%	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
REGIONE CALABRIA: risorse comunitarie	60%	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
REGIONE CALABRIA: risorse trasferite (Legge 328/2000)	20%	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
EE.LL. (Compartecipazione Province e Comuni)	15%			

		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Tota le	100%	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

10. L'importo inerente alle risorse proprie ed a quelle comunitarie è ripartito tra i cinque territori provinciali sulla base dei coefficienti percentuali definiti dal protocollo d'intesa tra Province e Regione in sede di attuazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34.

11. Al fine di favorire ulteriori interventi a sostegno delle situazioni di povertà, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Banco Alimentare della Calabria - onlus un contributo di euro 150.000,00 annuali, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per le spese di gestione e di funzionamento, con allocazione All'UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010522) dello stato di previsione della spesa.

Interventi socio-assistenziali

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla Salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (quindi entro il 16 ottobre p.v.), approva, in via sperimentale, un "Progetto demenza senile" da realizzare in misura di almeno uno per ogni Azienda Sanitaria Provinciale, finalizzato all'organizzazione di "Centri diurni" per l'erogazione di servizi socio-sanitari a favore dei soggetti affetti dal morbo di Alzheimer.

2. L'attuazione del progetto di cui al comma precedente è affidata alle ASP che si avvalgono esclusivamente delle cooperative sociali presenti sul territorio regolarmente iscritte negli appositi albi regionali.

3. Il fabbisogno finanziario, stimato per l'anno 2008 in euro 1.000.000,00, è assicurato mediante l'impiego delle risorse allocate all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

Disposizioni in materia di edilizia sociale

1. In accordo con quanto previsto nel DPEFR 2007/2009, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre ed approvare un piano triennale di edilizia sociale.

Al relativo finanziamento si farà fronte con i trasferimenti di cui all'accordo di programma sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture il 22 marzo 2001 ed all'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 18 ottobre 2007 ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata all'utilizzo di quota parte delle somme già trasferite dallo Stato ed allocate all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 32020134) - e di quota parte delle successive annualità 2008/2009/2010 che lo Stato deve trasferire alla Regione Calabria ai sensi della citata intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 18 ottobre 2007.

2. Il piano di cui al precedente comma 1 è trasmesso al Consiglio regionale per il parere vincolante della competente commissione.

Semplificazione amministrativa, razionalizzazione della spesa, certificazione della qualità e carte dei servizi

1. La Giunta regionale è autorizzata a definire ed approvare un "manuale dei procedimenti e della semplificazione amministrativa" attraverso uno o più provvedimenti amministrativi, norme regolamentari volti al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza dell'attività amministrativa regionale.

2. il manuale dei procedimenti e della semplificazione amministrativa di cui al comma precedente dovrà servire al permanente miglioramento della qualità dei servizi e misurazione della soddisfazione degli utenti con particolare riguardo a:

a) dare certezza degli iter procedurali e velocizzare i tempi di attuazione e casistica dei procedimenti amministrativi;

b) ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

c) ridurre i costi e gli sprechi nell'erogazione dei servizi.

3. I Dipartimenti regionali titolari di funzioni finali di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, ognuno per la parte di propria competenza, trasmetteranno al Segretariato Generale della Giunta, ai fini della loro approvazione da parte della Giunta, la proposta di "carta dei servizi dipartimentali" per la partecipazione e la trasparenza nei rapporti fra la Regione, le altre pubbliche amministrazioni ed i cittadini/utenti.

Rapporti con il partenariato economico e sociale

1. Al fine di rafforzare la trasparenza dei processi decisionali e la partecipazione attiva alle politiche di sviluppo, la Regione istituisce con il Partenariato Economico e Sociale un sistema di confronto e consultazione attraverso il riconoscimento del loro ruolo di portatori di interessi collettivi.

2. La Giunta regionale provvede ad approvare apposito regolamento, come disposto dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, per determinare forme, modalità e tempi di partecipazione ai processi decisionali dei soggetti di cui al comma precedente, definendo forme e modi del ciclo della programmazione.

Sicurezza

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5

1. L'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 recante "Promozione del sistema integrato di sicurezza" è così sostituito:

"1. Gli interventi e i progetti di cui alla presente legge, sono valutati da un'apposita commissione regionale per la sicurezza che sarà istituita, previa Deliberazione della Giunta Regionale, con provvedimento del Presidente della Giunta e formata dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti:

- a) Presidenza;
- b) Programmazione Nazionale e Comunitaria;
- c) Attività Produttive;
- d) Urbanistica e Governo del Territorio;
- e) Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato;
- f) Cultura, Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione Tecnologica, Alta Formazione."

2. La commissione di cui al precedente comma 1 sarà costituita entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sarà coordinata dal Dipartimento "Presidenza", che curerà anche l'assistenza tecnica ai lavori della Commissione stessa.

3. La Commissione regionale per la sicurezza, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5, cesserà le sue funzioni all'atto della costituzione della commissione di cui al precedente comma 2.

Sanità

Trasformazione del rapporto di lavoro dei medici convenzionati del 118

1. In relazione al combinato disposto di cui all'articolo 8, comma 1bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale del 23 marzo 2005, la Regione provvede all'inquadramento nel ruolo sanitario della dirigenza medica dei medici incaricati a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria, previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1992, n. 502, a condizione che gli stessi abbiano maturato almeno cinque anni di attività nell'area dell'emergenza e comunque al compimento di tale periodo di servizio.

2. Le Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere, valutato il permanere delle esigenze organizzative e di servizio, possono conferire l'incarico a tempo indeterminato, ai sensi dell'accordo collettivo dei Medici di Medicina Generale del 23 marzo 2005, ai medici dell'emergenza sanitaria già incaricati in regime di convenzione a tempo determinato.

3. Il conferimento dell'incarico per 38 ore settimanali a tempo indeterminato è possibile solo per i medici titolari di incarichi provvisori e non di sostituzione purché abbiano espletato almeno tre anni di attività nella stessa Azienda sanitaria.

4. Ai fini del comma precedente è considerato utile il servizio prestato, sempre nella stessa Azienda sanitaria, ancorché reso in forma non continuativa.

5. Il conferimento a tempo indeterminato ai medici convenzionati di cui ai commi precedenti non deve comportare un aumento di spesa per le Aziende sanitarie.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti conservano la loro efficacia sino alla definizione ed alla stipula di successivi accordi nazionali di categoria o sino all'intervento di nuove disposizioni di legge.

Tariffe in materia sanitaria

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, le tariffe ivi indicate restano determinate, con decorrenza dal 1° gennaio 2008, nelle misure indicate nella delibera della Giunta regionale n. 285 del 5 aprile 2008, integrate con riferimento alla riabilitazione ambulatoriale a piccoli gruppi e alla riabilitazione domiciliare negli importi, rispettivamente, di euro 18,69 e di euro 68,24. Le tariffe relative ai centri di riabilitazione estensiva extraospedaliera sono comunque riconosciute entro i limiti quantitativi massimi applicati, per analoghe prestazioni, in relazione alle strutture pubbliche, da definire sulla base di apposite verifiche congiunte con le parti pubbliche e private interessate.

2. Le tariffe quali determinate ai sensi delle presenti disposizioni trovano applicazione solo per le strutture in possesso dei prescritti requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, fino alla data di entrata in vigore di apposita legge regionale, da approvarsi entro il 31 luglio 2008, per la riforma organica della disciplina in materia di accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nell'ambito della quale saranno ridefiniti i requisiti necessari per gli accreditamenti stessi. I termini di cui alla normativa indicata al comma 1 sono prorogati fino alla predetta data.

Disposizioni varie in materia sanitaria

1. Le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere predispongono un piano di accelerazione dei tempi per la erogazione delle prestazioni specialistiche riguardanti i malati oncologici, coordinato dal competente Dipartimento Tutela della Salute.

2. Entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie è impegnato a determinare in via definitiva la corretta definizione della categoria "Radiologia Tradizionale" utilizzata negli atti di convenzione delle strutture sanitarie private che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale in forza di contratti stipulati entro il 31.12.2007.

3. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 28 novembre 2007, n. 30, dopo le parole "attività sanitarie" e prima di "per le strutture", è aggiunta la parola "socio-sanitarie".

4. Per il recupero delle quote tuttora rimaste insolute inerenti gli assistiti deceduti, trasferiti o irreperibili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'accordo (A.I.R) del 16 settembre 2006. Le relative modalità per la conseguente applicazione da parte delle Aziende sanitarie provinciali sono definite dal Dipartimento regionale "Tutela della Salute e Politiche Sanitarie".

5. All'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "Unità Sanitarie Locali" sono sostituite da "Aziende sanitarie provinciali" e le parole "di familiari o di terzi", sono sostituite da "di familiari, di terzi o di accompagnatori";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le istanze relative al riconoscimento ed alla liquidazione dei contributi di cui ai commi precedenti vanno presentate all'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente che provvederà alla relativa liquidazione;

c) il comma 3 è soppresso.

Investimenti nel settore della Sanità

1. Al fine dell'attuazione dell'accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 13 dicembre 2007, intervenuto tra la Regione ed il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quale è prevista la realizzazione del nuovo Ospedale di Catanzaro, nell'ambito dell'istituenda Azienda unica ospedaliero-universitaria, la Giunta regionale è autorizzata a procedere al commissariamento dell'Azienda ospedaliera mista Mater Domini di Catanzaro.
2. Il Commissario straordinario, in vista dell'accorpamento delle Aziende ospedaliere Pugliese Ciaccio e Mater Domini, le cui modalità saranno stabilite dal Piano Sanitario Regionale, procede, nel rispetto del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, alla riorganizzazione dell'Azienda commissariata, al fine di renderne immediatamente integrabili le strutture nella sostituenda nuova Azienda secondo le prescrizioni dell'accordo di programma predetto e le eventuali direttive del Dipartimento regionale competente, garantendo comunque, nelle more, il complessivo rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Analoghe direttive sono assunte nei confronti dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.
3. Il piano di riorganizzazione, di cui al comma precedente, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
4. Sempre al fine dell'attuazione dell'accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 13 dicembre 2007, è autorizzata la realizzazione di un programma urgente per la dismissione o la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, non utilizzato per le finalità proprie delle stesse. Per i relativi interventi, qualora non siano ricompresi nei programmi di azione del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-sanitaria nella Regione Calabria, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.
5. Alla relativa attuazione provvedono in via congiunta i competenti Dipartimenti Bilancio e Patrimonio e Tutela detta Salute.
6. I conseguenti proventi concorrono a favorire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale.
7. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di fattibilità tecnico e finanziario concernente la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero dell'Azienda ospedaliera di Cosenza in sostituzione di quelli esistenti, utilizzando le risorse finanziarie già assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed ancora disponibili, quelle derivanti dalla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dell'Azienda, quelle reperibili con il coinvolgimento dei soggetti privati (progetto di finanza).
8. Al fine di garantire la copertura finanziaria della quota a carico del bilancio regionale del piano di cui al precedente comma 7, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.
9. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al comma 8, quantificato nella misura massima di euro 40.000.000,00, sarà contratto, per una durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie in relazione all'attuazione del Piano di cui al precedente comma 7.

Misure urgenti di ripianamento dei disavanzi del SSR per l'anno 2007

1. L'articolo 25 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è abrogato e non produce effetto sui redditi prodotti nell'anno 2008.
2. La copertura finanziaria del disavanzo di gestione del Servizio sanitario della Regione Calabria per l'anno 2007, determinato in euro 116.306.000,00 nel relativo bilancio di esercizio consolidato approvato con decreto n. 112008 del Presidente della Giunta della Regione Calabria - Commissario ad acta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, è assicurata attraverso le variazioni di bilancio indicate nel prospetto allegato al decreto n. 2/2008 dello stesso Presidente della Giunta della Regione Calabria - Commissario ad acta, ivi comprese le conseguenti maggiori entrate per l'anno 2008 derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, determinate in euro 20.870.000,00.

L.R. 13.6.08, n. 16 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuitale 2008 e pluriennale 2008-2010 della regione (legge finanziaria) (BUR n. 12 del 16.6.08)

L.R. 13.6.08, n. 17 – Bilancio annuale di previsioni e della regio e per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 (BU n. 12 del 16.6.08)

EDILIZIA

MOLISE

DGR 13.5.08,n. 499 – Programma regionale di edilizia residenziale Pubblica Agevolata Sovvenzionata 1992-1995 – Tipologia “D” Particolari categorie sociali ANZIANI – Revoca finanziamento (BUR n. 13 del 6.6.08)

Note

Viene revocato al Comune di Venafro il finanziamento di 1.064.207,99 destinato all'edilizia residenziale per particolari categorie anziani, che dovrà restituire la somma alla regione con l'ulteriore aggravio del pagamento degli interessi, apri a euro 21.357,05. contributo di 1.

ISTRUZIONE

LAZIO

DD 23.5.08,n. 1848- Approvazione avviso pubblico per la selezione di “Percorsi e progetti sperimentali di contrasto alla dispersione scolastica (BUR n. 67 del 14.6.08)

MINORI

PIEMONTE

DGR 16.6.08, n. 15-8962 - Intesa in materia di servizi socio-educativi per le prima infanzia, di cui all'art. 1, comma 1259, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Conferenza unificata atto n. 83/CU del 26 settembre 2007 - D.G.R. n. 37-8337 del 3 marzo 2008 e s.m.i. - Approvazione criteri di riparto e modalita' di uso del fondo di euro 4.503.089,05 al cap. 226190/2008.

DGR 16.6.08, n. 52-8997 - Criteri per la concessione dei contributi per l'anno 2008 ai sensi della L.R. n. 26/02 “Riconoscimento e valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso l'attivita' di oratorio”. (BUR s.o. n. 25)

* è assegnata per l'anno 2008 la somma di Euro 2.500.000,00 per il finanziamento dei progetti di cui ai programmi di intervento presentati entro il 31 marzo dagli enti di culto riconosciuti sottoscrittori dei protocolli di intesa;

* le ulteriori risorse disponibili sul capitolo n. 180739 del bilancio dell'anno 2008, rispetto a quelle necessarie al finanziamento dei programmi di intervento di cui al punto precedente, ammontanti ad un massimo di Euro 1.500.000,00, sono specificatamente finalizzate al finanziamento di aggiuntivi programmi di intervento dei suddetti enti di culto per attività di centri estivi e estate ragazzi.

UMBRIA

DGR 3.6.08, n. 247 – Piano triennale 2008-2010 del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (BUR n. 39 del 25.6.08)

PARI OPPORTUNITA'
LAZIO

DGR 23.5.08, n. 384 - Approvazione “Modalità per la realizzazione delle iniziative relative al Centenario della giornata dedicata alle donne (BUR n. 23 del 21.6.08)

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
MARCHE

DGR 20.5.08, n. 665 – Criteri per la compartecipazione alle spese tra gli enti e soggetti interessati per la gestione di comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi (BUR n. 54 del 6.6.08)

Note

Il provvedimento è quanto mai interessante ed incisivo, perché determina in modo chiaro le competenze e le responsabilità che fanno capo alla Regione, agli enti gestori, alla ASUR e al Comune, nonché all'utente in ordine alla assistenza residenziale.

In particolare viene disposto quanto segue:

- Il 50 per cento del costo complessivo della struttura viene coperto dal cofinanziamento regionali, fino al tetto massimo di 200.000 euro;
- il 25 per cento viene coperto dalle zone territoriali dell'ASUR di appartenenza dei disabili ospiti, sulla base della retta concordata a livello territoriale;
- il 25 per cento dai comuni di residenza dei disabili ospiti concordata a livello territoriale, dedotta la compartecipazione degli ospiti, calcolata sul reddito personale.
- Nel caso di strutture multiple derivanti da trasformazioni di istituti tradizionali, il contributo regionale complessivo non può superare i 400.000 euro.
- Il cofinanziamento regionale non potrà essere superiore alla differenza tra il costo complessivo della struttura e le entrate derivanti dal pagamento delle spettanze a carico delle zone territoriali ASUR e dei Comuni, dedotta la compartecipazione degli ospiti.
- Qualora la struttura ospiti persone artistiche il cofinanziamento regionale viene integrato da un'ulteriore quota annua di 15.000. euro.

NB: La struttura deve essere affiancata da operatori adeguatamente formati tramite corsi che la Regione ha organizzato in connessione con il progetto “L'autismo nelle marche: verso un progetto di vita”

Il progetto di verifica e monitoraggio è affidato all'apposito gruppo di coordinamento regionale.

- La compartecipazione dell'utente viene calcolata esclusivamente su tutti i redditi dell'utente stesso compresa l'indennità di accompagnamento
- Per le spese personali (abbigliamento, cure personali, farmaci non gratuiti) dovrà rimanere a disposizione dell'utente una cifra non inferiore a 238 euro mensili.
- Un eventuale aumento dei costi generali della struttura sarà ammissibile soltanto qualora lo stesso sia determinato da un diverso numero di utenti ospitati o dall'adeguamento, se dovuto, dei contratti di lavoro
- Durante i rientri programmati in famiglia la retta giornaliera viene ridotta del 25 per cento a partire dal quindicesimo giorno di assenza continuativa;

- In caso di ricovero ospedaliero la retta rimane invariata con l'obbligo, da parte della comunità, di garantire al servizio inviante ed alla famiglia del disabile il supporto nell'assistenza per la durata della degenza.
- Entro il 30 aprile di ogni anno si procede alla liquidazione ed erogazione agli enti gestori di un acconto del 25 per cento della spesa sostenuta l'anno precedente.

VALLE D'AOSTA

DGR 16.5.08, n. 1440 – Autorizzazione alla Fondazione Olignan Onlus con sede a Quart per l'esercizio di una struttura socio-assistenziale sita nel Comune medesimo, adibita a centro agricolo per disabili, ai sensi delle LL.RR. 5/00 e 18/01 e della DGR 2103/04 (BUR n. 26 del 24.6.08)

POLITICHE SOCIALI

PUGLIA

DGR 6.5.08, n. 720 - Artt. 13 e 14 della Legge regionale n. 19/2006. SISR e Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali. Approvazione piano di attività 2008-2009.

Note

Al fine di consentire il pieno funzionamento dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali e di supportare le Amministrazioni Provinciali nella costituzione e messa a regime delle attività degli Osservatori Sociali Provinciali, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Piano Regionale delle Politiche Sociali ed in coerenza di quanto indicato nelle Linee Guida approvate con Del. G. R. n. 1380 del 3.08.2007, viene approvato il piano di attività per il biennio 2008-2009, che integra il piano di attività 2007-2008 già approvato con Del. G. R. n. 1812 del 31.10.2007.

Obiettivi specifici

Il Piano di attività 2008-2009 integra, completandolo, il primo piano di attività per l'Osservatorio Regionale Politiche Sociali, in coerenza con la finalità dello stesso Osservatorio e le linee di azione già avviate.

In particolare gli obiettivi specifici di lavoro del biennio in oggetto sono i seguenti:

- Costruire e mettere a regime la rete degli Osservatori Provinciali delle Politiche Sociali, con la prosecuzione dei lavori della Cabina di Regia per il Sistema Informativo Sociale Regionale e con il finanziamento per la seconda annualità del protocollo di intesa con le Province Pugliesi per lo svolgimento delle attività affidate ai singoli Osservatori Sociali Provinciali;
- Avviare le azioni di ricerca sociale nelle aree tematiche e con gli obiettivi di indagine selezionati come più attuali e coerenti rispetto ai principali fenomeni di disagio sociale in Puglia ma anche rispetto alle principali direttrici degli investimenti per la infrastrutturazione sociale e sociosanitaria e per la qualificazione dell'offerta dei servizi a livello regionale;
- Consolidare le azioni di monitoraggio dei Piani Sociali di Zona, con l'inserimento a pieno titolo della Regione Puglia nella rete delle Regioni che aderiscono al sistema di rilevazione della spesa sociale dei Comuni ISTAT - CISIS, e le azioni di valutazione delle politiche sociali innovative;
- azioni di benchmarking con gli altri contesti regionali e provinciali, cofinanziamento di iniziative di ricerca e di scambio di buone pratiche, anche promosse da Programmi comunitari e nazionali, azioni di informazione, formazione e diffusione.

La messa a regime delle attività dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, inoltre, consentirà alla Regione Puglia di assicurare la necessaria collaborazione tecnica, organizzativa, operativa e logistica al Ministero per le Politiche della Famiglia per la costituzione di una delle tre sedi dell'Osservatorio Nazionale della Famiglia, che dopo Bologna e Roma, è stata individuata a Bari e dedicata specificamente alla analisi e alla elaborazione di proposte per le politiche regionali in favore delle famiglie.

Linee di Azione

Il Piano di Attività dell'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali si articolerà nelle seguenti

Linee di Azioni, coerenti con gli obiettivi specifici sopra individuati:

Linea A Monitoraggio e Valutazione delle Politiche Sociali

Linea B Implementazione del Sistema Informativo Sociale Regionale

Linea C Ricerca Sociale

Linea D Azioni di Sistema, Benchmarking, formazione, comunicazione, funzionamento.

Risorse finanziarie disponibili

Linea A Euro 730.000,00

Linea B Euro 1.050.000,00

Linea C Euro 1.300.000,00

Linea D Euro 1.516.828,04

Totale Euro 4.596.828,04

PRIVATO SOCIALE

MOLISE

DGR 13.5.08, n. 487 – L.R. 10/07 “Nuove norme per la promozione del volontariato nella Regione Molise” art. 7 “Conferenza regionale” – Regolamento di funzionamento- presa d’atto (BUR n. 13 del 16.6.08)

Note

A distanza di circa un anno dalla legge viene approvato il regolamento, per la quale lettura si rinvia al Bollettino ufficiale.

UMBRIA

DD 20.5.08, n.4226 – Servizio Civile Nazionale. Approvazione graduatoria progetti 2008 (BUR n. 29 del 18.6.08)

PROGRAMMAZIONE SOCIO-SANITARIA

EMILIA ROMAGNA

DAL 22.5.08, n. 175 – Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 (BUR n. 92 del 3.6.08; pervenuto il 30 giugno)

Note

La Regione con il presente provvedimento ha mirato a unificare la programmazione sanitaria e Sociale, e quindi ha elaborato un documento oltremodo complesso ed articolato, ma anche con varie ripetizioni e rinvii che non conferiscono organicità e correlazione fra gli interventi.

Particolare rilievo, comunque, è data alla attività di programmazione svolta al livello provinciale, inteso quale area intermedia ottimale per la concreta elaborazione e coordinamento dei piani programmatici.

Si rappresenta di seguito una sintesi del documento, tralasciando comunque gli aspetti ritenuti ripetitivi e di rilievo minore.

PREMESSA

OBIETTIVI

- Superare visioni riduttive e settoriali
- Affermare il valore delle esperienze fatte
- Guardare al welfare come una parte sostanziale della trasformazione globale in atto, superando le vecchie distinzioni fra economia e società
- Patto per la qualità dei servizi, per sostenere le famiglie, per rafforzare fiducia e sicurezza.

PIANIFICAZIONE STRATEGICA SOCIALE E SANIARIA: LA RESPONSABILITA' E LA PARTECIPAZIONE NECESSARIA

- Il primo Piano sociale e sanitario (PSSR) intende affermare una idea di welfare di comunità per il benessere dei cittadini basato su una forte presenza di garanzia del pubblico, e, contemporaneamente, su processi decisionali, programmatori ed attuativi dei servizi ed interventi sociali e sanitari fortemente partecipati dalle organizzazioni della società civile, delle parti sociali, del terzo settore e delle stesse persone e famiglie che esprimono esigenze di sostegno e di cura
- Le problematiche sono:
 - difficoltà di accedere alle risorse ed opportunità esistenti;
 - difficoltà connesse all'impegno di cura delle famiglie;
 - difficoltà di affermare la differenza di genere;
 - incapacità di accogliere, valorizzare ed alimentare la partecipazione attiva delle nuove generazioni;
 - insicurezze percepite nella vita sociale.

IL PIANO INTEGRATO

- Rappresenta la condizione necessaria per l'omogenea realizzazioni e l'equa esigibilità dei diritti di cittadinanza in capo sociale e sanitario;
- Favorisce lo sviluppo di processi innovativi;
- Permette di perseguire logiche di sistema;
- Permette di coinvolgere tutti i soggetti pubblici e privati.

Occorre nel piano includere le modalità di raccordo fra la pianificazione regionale e quella zonale.

IL NUOVO SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI

1. L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

- Genera maggiore efficacia di cura e sostegno;
- Favorisce un uso più efficiente delle risorse;
- Riduce il disagio dei cittadini nel rapporto con i servizi.

Le forme dell'integrazione socio-sanitaria

a) Integrazione istituzionale

Costituisce la premessa, in termini di volontà politica e ne formalizza le condizioni attuative attraverso la codificazione degli impegni

b) Integrazione comunitaria

Comporta la necessità di realizzare l'attivazione dell'intersa comunità locale attorno alle politiche sociali

c) Integrazione gestionale

- realizzare l'unicità gestionale dei fattori organizzativi e delle risorse finanziarie mediante la programmazione annuale;
- stabilire la specificazione delle prestazioni sanitarie di rilevanza sociale;
- sviluppare la costituzione e regolazione delle reti dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Obiettivo del PSSR

Assicurare:

- il diritto all'accesso alla rete dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-sanitarie;
- il diritto all'informazione ed alla presa in carico;
- il diritto ad un piano assistenziale individuale appropriato.

Le condizioni

- definizione di un sistema unificato di accesso ai servizi ed agli interventi;
- strutturazione del processo per giungere alla continuità assistenziale;

- ri-programmazione periodica delle attività.

d) L'integrazione professionale

Realizza le condizioni che garantiscono il massimo di efficacia nell'affrontare i bisogni di natura multiproblematica attraverso tre fasi:

- la fase della presa in carico;
- la fase della progettazione individualizzata;
- la fase della valutazione.

-

2. L'INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE PRINCIPIO FONDAMENTALE DI GOVERNANCE

La funzione di governo del sistema pubblico di welfare regionale e locale

- Regione ed Enti locali devono assicurare, in modo unitario e integrato, la funzione di governo (programmazione, regolazione e verifica dei risultati)
- Centralità della regione nel governo del Servizio sanitario;
- Centralità degli enti locali nel governo degli interventi e dei servizi sociali,
- La separazione delle funzioni pubbliche di governo (programmazione, regolazione, verifica dei risultati,) da quella di produzione dei servizi e delle prestazioni.

L'ASSETTO ISTITUZIONALE

I soggetti a livello regionale

- l'assemblea legislativa regionale e la giunta;
- il consiglio delle autonomie
- la cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e socio sanitarie.

Strumenti di supporto

- Comitato tecnico-scientifico;
- Tavolo tecnico regionale di supporto alla programmazione sociale e sociosanitaria;
- Gruppo intersettoriale della direzione sanità e politiche sociali;
- Agenzia sociale e sanitaria regionale.

livello intermedio

La provincia nell'ambito della conferenza territoriale sociale e sanitaria (CTSS) partecipa all'esercizio di:

- promozione dell'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali;
- rilevazione dei bisogni e dell'offerta dei servizi del territorio;
- promozione della partecipazione del terzo settore e delle ASP;
- predisposizione di specifici programmi di ambiti provinciale integrati con la programmazione distrettuale;
- coordinamento della programmazione dei distretti con i programmi di ambito provinciale..

Gli obiettivi sono:

- la valorizzazione del ruolo della CTSS;
- la semplificazione e l'armonizzazione degli strumenti di programmazione;
- lo sviluppo di una identità in grado di rafforzare e valorizzare l'articolazione distrettuale.

Le funzioni del CTSS

- approva l'atto di indirizzo e coordinamento triennale;
- partecipa al processo di elaborazione dei PAL;
- individua i distretti;
- assicura l'equa distribuzione delle risorse;
- definisce i criteri di riparto del Fondo regionale per la non Autosufficienza;
- assicura il coordinamento del processo di definizione delle priorità;
- esprime parere obbligatorio sul piano programmatico delle ASL;
- esprime parere obbligatorio sul bilancio pluriennale di previsione, sul bilancio economico preventivo e sul bilancio di esercizio;

- esprime parere obbligatorio sugli accordi fra le ASL e università;
- esprime parere obbligatorio sul piano programmatico delle asp, e la partecipazione alle sperimentazioni gestionali;
- interventi specifici volti alla promozione della salute della prevenzione;
- promuove in accordo con i comitati di distretto e le ASL le modalità e gli strumenti per garantire l'integrazione e il raccordo delle attività in ambito sovradistrettuale;
- promuove il raccordo fra la programmazione regionale e quella distrettuale;
- verifica periodicamente l'attività delle ASL;
- partecipa alla valutazione della funzionalità dei servizi e della, o razionale distribuzione territoriale;
- designa un componente del collegio sindacale della ASL;
- Può richiedere alla Regione di procedere alla verifica del Direttore generale,

NB:

L'attuale assetto delle CTSS coincide con quello delle ASL

L'Ufficio di supporto del CTSS dovrà essere collocato presso l'Ente locale (comune o provincia) che esprime la Conferenza.

A livello distrettuale

Obiettivi:

Consolidare e semplificare il livello di governo e di gestione degli interventi di integrazione socio-sanitaria.

In particolare:

- La sperimentazione del Fondo regionale per la non autosufficienza (FRNA);
- La definizione ed attuazione del sistema di accreditamento;
- La regolamentazione omogenea del sistema di compartecipazione alla spesa, attraverso l'ISEEE;
- La costituzione delle Aziende Pubbliche fidi servizi alla persone (ASP)

Le funzioni di governo del distretto

- funzione di governo;
- funzione tecnico-amministrativa.

Le modalità dell'esercizio integrato

- attraverso l'attuale comitato di distretto;
- attraverso le altre forme organizzative.

LA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

Rappresenta una delle funzioni strategiche del sistema pubblico, ed è orientata verso i seguenti obiettivi:

- superamento della programmazione settoriale;
- introduzione del sistema di welfare basato su una prospettiva di diritti dei cittadini all'accesso, alla personalizzazione degli interventi, alla partecipazione attiva
- il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati.

Gli strumenti della programmazione

a livello regionale sono:

- Il Piano regionale sociale e sanitario;
- Il programma annuale di ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale;
- Le linee annuali di programmazione e finanziamento del servizio sanitario regionale;
- Il programma annuale di ripartizione del FRNA.

A livello intermedio

Il coordinamento è assicurato dalla CTSS, attraverso l'Atto di indirizzo e coordinamento triennale che:

- ricomprende e valorizza i Piani per la salute;
- fornisce indicazioni strategiche sull'area dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari territoriali;
- comprende gli indirizzi per la definizione dei PAL;
- indica gli ambiti di integrazione compresa l'area della non autosufficienza ;
- fornisce indirizzi e strumenti di coordinamento, monitoraggio e valutazione

A livello distrettuale

* Il Piano di zona distrettuale per la salute e per il benessere sociale di durata triennale (NB: sostituisce il Piano sociale di zona e:

- fa riferimento al profilo di comunità;
- individua le priorità strategiche di salute e di benessere sociale;
- definisce la programmazione finanziaria;
- specifica le integrazioni e i relativi strumenti;
- verifica l'attuazione del programma di trasformazione delle IPAB in ASP.

* Il Programma Attuativo Locale (PAL)

Costituisce la declinazione annuale del Piano di Zona, e:

- specifica gli interventi di livello distrettuale in area sociale, socio-sanitaria compreso il Piano annuale delle attività per la non autosufficienza;
- individua le specifiche risorse che Comuni, AUSL, distretto provincia impegnano per l'attuazione degli interventi;
- definisce, raccoglie ed approva progetti e programmi specifici di integrazione.

Il "nuovo" Ufficio di Piano

Svolge i seguenti compiti:

- attività istruttoria, di supporto all'elaborazione e valutazione della programmazione di area sociale, socio-sanitaria e sanitaria;
- attività istruttoria e di monitoraggio per la definizione di regolamenti distrettuale sull'accesso e sulla compartecipazione alla spesa;
- attività istruttoria per il monitoraggio e l'accreditamento;
- attività istruttoria e di monitoraggio per la costituzione delle ASP;
- azioni di impulso e di supporto alla verifica delle attività attuative;
- al controllo della realizzazione delle condizioni tecnico-amministrative necessarie per attuare i contenuti del Piano;
- al raccordo e all'utilizzo delle rilevazioni sulla domanda e sull'offerta;
- alla definizione e gestione di percorsi di formazione;
- al monitoraggio dell'andamento del benessere e della salute secondo le priorità di intervento.

La partecipazione delle formazioni sociali e delle organizzazioni sindacali alla funzione di programmazione

Viene rilevato che il tavolo di concertazione costituisce momento di confronto preliminare sugli obiettivi e sulle procedure di realizzazione

Il confronto si realizza lungo tutto l'arco della elaborazione degli strumenti di programmazione e sulla valutazione degli esiti.

Il bilancio di missione come strumento di rendicontazione sociale a supporto della governance

E' lo strumento attraverso il quale le ASL rendono conto del perseguimento degli obiettivi di salute loro assegnati.

Tale documento dovrà ora riguardare l'ambito delle attività sociali, socio-sanitarie e sanitarie, ed essere in grado di recepire dinamicamente le esigenze informative.

IL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (FRNA)

* Prima fase:

enucleare dal Fondo sanitario una quota indicata come oneri a rilievo sanitario sostenuta dalle strutture residenziali e semiresidenziali e altri servizi dedicati alla popolazione anziana non autosufficiente;

• Seconda fase

E in corso nel 2007, e ha riconfermato il consolidato storico del Fondo sanitario regionale arricchendolo di ulteriori 100 mln di euro.

Prospettive

Allargamento dei destinatari e ampliamento dei servizi su base distrettuale e in particolare:

- Il fondo non è destinato a coprire oneri di natura prettamente sanitaria, e fa riferimento alle spese sociali ed agli oneri sociali a rilievo sanitario;
- Espansione quantitativa dei servizi e dei loro destinatari;
- Miglioramento qualitativo dei servizi;
- Qualificazione di alcuni standard assistenziali;
- Promozione delle reti informali (custode sociale);
- Sostegno all'associazionismo volontario;
- Consolidamento di alcuni servizi e-care (telesoccorso e teleassistenza);
- Allestimento di ausili tecnologici;
- Realizzazione di interventi per sviluppare reti di ascolto e consulenza per le assistenti familiari.

Il FRNA riduce gli oneri a carico degli utenti e delle famiglie mediante due meccanismi:

- concorrendo a ridurre il peso economico determinato dalle così dette rette sociali e/o dalle altre forme di contribuzione collegate a servizi non residenziali o semiresidenziali;
- aumentando la disponibilità di risorse finanziarie utilizzabili dall'utente in misura assai maggiore, dalla sua famiglia, attraverso l'assegno di cura.

QUALITA' DEI SERVIZI E RAPPORTO TRA PRIVATI E ISTITUZIONI PUBBLICHE: IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO IN AMBITO SOCIO-SANITARIO E SOCIALE

Rapporto fra istituzioni pubbliche e soggetti privati

Il sistema regionale è caratterizzato da una ampia presenza di soggetti pubblici e privati secondo i vari settori di intervento, che operano in ambito pubblico e privato:

- servizi residenziali per anziani;
- servizi domiciliari per anziani;
- servizi residenziali e semiresidenziali per disabili;
- servizi per bambini ed adolescenti;
- servizi di sostegno alla famiglia;
- servizi di accoglienza e reinserimento per giovani ed adulti.

Prospettive

Diffusione della responsabilità sociale, intesa come partecipazione delle formazioni sociali, a fianco delle stesse istituzioni, all'esercizio della funzione sociale nei diversi momenti della programmazione, progettazione ed erogazione dei servizi.

Il nuovo quadro di riferimento in ambito socio-sanitario e sociale

Vengono considerati gli aspetti relativi all'autorizzazione ed all'accreditamento a cui si rinvia.

Titoli per la fruizione dei servizi

Viene rilevato che gli utenti possono accedere al servizio direttamente dal fornitore scegliendo fra gli stessi.

Con la concessione di titoli di dà una provvidenza economica a favore dell'utente nel caso in cui l'assistenza possa essere prestata da un familiare, da un vicino di casa, da un volontario oppure da personale direttamente assunto dalla famiglia o dall'utente.

Le condizioni sono:

- la possibilità per l'utente di ottenere tutte le informazioni necessarie per operare la scelta;
- l'esistenza di un numero congruo di fornitori accreditati;
- la capacità dei fornitori di offrire risposte flessibili.

PARTECIPAZIONE ORGANIZZATA QUALE RISORSA STRATEGICA PER L'INTEGRAZIONE

I sistemi di partecipazione devono stabilire:

- le forme in cui vengono articolati, comunicati e posti a verifica la definizione degli obiettivi e la valutazione e del loro raggiungimento (risultati attesi);
- le forme in cui si realizza l'integrazione professionale;
- le modalità organizzative del lavoro e della formazione per piccoli gruppi professionali;
- i sistemi di verifica;
- le forme organizzative che sostengano la comunicazione interna;
- i percorsi di formazione.

IL RUOLO DELLE NUOVE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Viene rilevato il processo di trasformazione in atto delle IPAB in ASP; tale processo, come indicato in altre parti del documento, è governato dalla regione e dal CTSS.

L'AREA DELLE POLITICHE SOCIALI

In tale capitolo sono trattati vari aspetti che ripetono ciò che già in precedenti documenti di programmazione sono stati indicati, e quindi si rinvia alla lettura dello stesso.

Si richiamano, comunque, gli aspetti più significativi:

- **Macrotendenze demografiche e sociali**
 - aumento della popolazione straniera;
 - aumento della popolazione anziana;
 - disuguaglianze sociali;
 - ricco tessuto sociale.
- **Obiettivi generali di benessere e promozione**
 - sviluppo e rafforzamento della coesione sociale;
 - promozione dell'agio e del protagonismo dei bambini, ragazzi, giovani;
 - sostegno alle responsabilità familiari di cura;
 - promozione di servizi ed interventi a carattere residenziale, quali i centri anti violenza;
 - sostegno della domanda e dell'offerta di cura regolare;
 - informazione;
 - formazione, qualificazione ed aggiornamento degli assistenti familiari.

* **Strumenti per l'integrazione delle politiche**

Sono indicate le seguenti azioni:

- Piano di azione per gli anziani;
- Programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;
- programma triennale per l'estensione e il consolidamento dei servizi socio educativi 0-3 anni;
- osservatorio regionale sul fenomeno migratorio;
- gruppo interassessorile sulle pari opportunità;
- osservatorio regionale infanzia ed adolescenza;
- coordinamento per l'attuazione dei diritti dell'infanzia;
- gruppo interassessorile infanzia ed adolescenza.

* **Monitoraggio e valutazione degli interventi**

Vengono prospettate specifiche azioni in materia, con la prefigurazione di un sistema che deve porsi come obiettivo l'individuazione e la condivisione di strumenti.

ACCESSO AL SISTEMA

Viene specificato che informazione e orientamento sono due funzioni specifiche, che devono portare a due obiettivi fondamentali:

- Priorità di accesso;
- Lo sportello sociale;
- La carta dei servizi.

Tali aspetti saranno ripresi in seguito, e comunque sono una ripetizione di quanto già indicato in precedenti documenti.

IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA

Sono ripetute indicazioni già prospettate, e quindi confermate le fonti di finanziamento:

- Il fondo sociale regionale (spese correnti e spese di investimento)
- Il Fondo regionale per la non autosufficienza.;
- Fondo epocale di ambito distrettuale;
- I finanziamenti comunitari;
- La compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

Nota: non viene fatto cenno al Fondo sanitario.

LE RISPOSTE AI BISOGNI COMPLESSI: VERSO POLITICHE SOCIALI INTEGRATE

Vengono individuate e riproposte azioni specifiche verso le seguenti aree di intervento:

- Responsabilità familiari;
- Infanzia ed adolescenza;
- Giovani;
- Anziani;
- Persone con disabilità;
- Gli immigrati stranieri;
- Povertà ed esclusione sociale

Per ciascuna di tali aree vengono prospettate specifiche azioni ed interventi, mirate sul ruolo del distretto e sul ruolo delle politiche integrate.

L'AREA DELLE POLITICHE SANITARIE

Vengono sottolineati gli aspetti positivi (universalità, programmazione costante, ricostruzione del sistema articolato sulle aziende sanitarie, sull'atto aziendale e sulla filosofia dipartimentale delle attività) e critici (basso finanziamento, in particolare) nonché le nuove prospettive (potenziamento del Nucleo delle cure primarie, dei piani per la salute).

IL DISTRETTO

Il capitolo ripropone ed approfondisce tutte le politiche regionali volte a sviluppare il distretto e collocarlo nel suo ruolo strategico di governo locale dell'offerta dei servizi sanitari e sociali, nonché dell'integrazione socio-sanitaria.

In estrema sintesi sono definite le seguenti funzioni:

- garanzia per una risposta integrata in termini di risorse, strumenti e competenze;
- apporto al Comitato di distretto;
- integrazione sanitarie e socio-sanitaria;

Il direttore del distretto:

- partecipa alla funzione di programmazione;
- assicura il necessario apporto degli operatori.

Seguono poi indicazioni più specifiche (a cui si rinvia) su:

- Il Dipartimento delle cure primarie;
- I percorsi assistenziali integrati;

- Ruolo del MMG.

Particolare rilievo è conferito alla definizione delle strutture dell'accesso ai servizi, con riferimento ai seguenti aspetti:

- Lo sportello unico delle attività distrettuali: consente la semplificazione dei percorsi amministrativi nell'accesso ai servizi e in particolare garantisce:
 - la presa in carico del cittadino;
 - l'assistenza protesica;
 - coordinamento e raccordo operativo con lo sportello sociale dei Comuni.
- Accessibilità ai servizi e tempi di attesa
Sono indicate le strutture organizzative dedicate (Centro servizi ambulatoriale; punti di accoglienza)
Sono quindi indicate le azioni atte a garantire l'accessibilità:
 - sistematizzare gli interventi che promuovono e verificano l'appropriatezza e sfruttare pienamente gli strumenti organizzativi e gestionali;
 - centralizzare su scala aziendale la gestione delle liste di attesa,
 - migliorare l'affidabilità e l'utilità del sistema di classificazione delle prestazioni;
 - verificare il catalogo delle prestazioni,
 - promuovere le modalità di prenotazione di tipo nominativo non assoggettate a specifica presa in carico di tipo specialistico;
 - potenziare l'offerta.
 - potenziare nell'ambito del progetto SOLE (Sanità On LinE) servizi informativi specifici.
- Politica del farmaco
Le azioni previste sono:
 - il consolidamento del settore della farmacovigilanza;
 - la collaborazione ai programmi aziendali di gestione del rischio;
 - l'attività di formazione dei componenti dei comitati etici;
 - la dispensazione dei farmaci da parte degli ospedali e delle SASL;
 - L'istituzione delle unioni di acquisto dei farmaci;
 - La definizione di un sistema informativo che descrive i flussi di consumo.

L'ESERCIZIO UNITARIO DELLE FUNZIONI DI DIAGNOSI, CURA, RIABILITAZIONE E DI PREVENZIONE – LA RETE OSPEDALIERA PUBBLICA E PRIVATA.

Per quanto riguarda l'organizzazione e dei presidi ospedalieri le aree di intervento prioritarie sono:

- modelli organizzativi sempre più orientati a favorire l'integrazione fra assistenza in regime di acuzie, l'assistenza post acuta, la riabilitazione;
- organizzazione interna, con l'istituzione dei dipartimenti e con l'ulteriore sviluppo del governo clinico e della partecipazione organizzativa;
- umanizzazione dell'assistenza con particolare riferimento alla terapia del dolore.

Per le cure palliative si sono sviluppati programmi che hanno consentito la graduale integrazione delle strutture nella rete dei servizi.

La lunga degenza si poggia sul principio della rete integrata ed organizzata secondo livelli di intensità di cura con le attività delle fasi post acuzie e di lungodegenza

La dimissione protetta è lo strumento che permette di sostenere l'assistenza secondo la logica del processo di migliorarne la qualità continuità nelle cure ospedale-territorio.

Tutto ciò è facilitato dal nuovo ruolo dell'UVM

LINEE DI SVILUPPO DEGLI STRUMENTI E DELLE INFRASTRUTTURE IN AMBITO SANITARIO

Il sistema informativo sanità e politiche sociali

Il nuovo sistema informativo richiede un impegno rivolto sui tre assi portanti: cittadino, struttura erogatrice, prestazione, prescrittore.

In tale contesto vengono affrontati e prospettate azioni nei seguenti ambiti:

- servizi sanitari;
- servizi ad elevata integrazione sociosanitaria
- servizi sociali;
- grandi progetti;
- progetto tessera sanitaria;
- progetti della non autosufficienza;
- progetti mattoni
- ruolo di CUP 2000'.

Comunicazione e partecipazione

Sono elementi decisivi nel governo delle attività.

In tutte le ASL sono state realizzate carte dei servizi, avviati gli uffici relazioni con il pubblico e Comitati misti consultivi.

La comunicazione riguarda l'orientamento delle persone nell'affrontare i problemi di salute e di assistenza.

occorre utilizzare re il gradimento dei pazienti e dei cittadini nella valutazione dei servizi, Valorizzare la partecipazione dei cittadini competenti nelle scelte per la salute e nella programmazione sociale e sanitaria

Responsabilizzare gli operatori e servizi per conquistare la fiducia dei cittadini e garantire un'informazione scientifica e attendibile ed utile.

SANITA'

FRIULI V.G.

DGR 5.6.08, n. 1039 – L.R. 25/01, art. 3 e 8. Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria.

Concessione del contributo giornaliero per l'anno 2008 per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici (BUR n. 26 del 25.6.08)

Note

Le prestazioni sono rivolte ai mutilati ed invalidi civili per cause di guerra e per servizio, e consistono nelle seguenti misure:

- * contributo giornaliero di euro 42,90 aumentato del tasso di inflazione dell'1,7% per il 2008
- * contributo giornaliero in euro 85,36 aumentato per il 2008 dell'1,7% se necessitano di accompagnatore.

LAZIO

DGR 8.5.08, n. 342 – Approvazione "Linee guida per l'esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio (BUR n. 23 del 21.6.08)

Note:

* L'attività libero professionale della dirigenza medica costituisce un'area organizzativa di erogazione dei servizi a pagamento, che saranno offerti sul mercato in parallelo all'attività istituzionalmente dovuta al fine di:

- contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti;
- rafforzare la capacità competitiva dell'Azienda sanitaria;
- garantire il diritto all'esercizio della libera professione.

* Le caratteristiche della libera professione intramoenia sono le seguenti

L'attività può essere svolta:

- in regime di ricovero ordinario , day hospital o day surgery;
- in regime ambulatoriale;
- per prestazioni diagnostiche ed esami strumentali;

- per prestazioni farmaceutiche;
- in forma di consulenze e consulti.

L'attività è rivolta alla soddisfazione della domanda di:

- Utenti del SSN;
- Utenti singoli paganti;
- ASL pubbliche e private accreditate;
- Fondi sanitari, assicurazioni. Mutue;
- Aziende sanitarie per la riduzione delle liste di attesa.

* I direttori generali adottano un apposito regolamento aziendale per definire le modalità organizzative dell'attività libero professionale.

* Le Aziende devono predisporre un piano aziendale concernente:

- i volumi di attività istituzionale;
- i volumi di attività libero professionale.

* E' prevista l'autorizzazione all'utilizzo degli studi privati per la libera professione intramuraria in regime transitorio, senza oneri aggiuntivi per l'azienda sanitaria.

* L'organo di controllo sulla Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) è la commissione paritetica regionale.

PIEMONTE

DGR 4.6.08, n. 44-8917 - Sviluppo di un progetto per soggiorni turistici in montagna a favore delle fasce deboli di anziani. (BUR n. 25 del 19.6.08)

Note

Viene dato avvio a un'esperienza pilota per:

* contribuire alla socializzazione della popolazione anziana a basso reddito o comunque meritevole di attenzione sociale e a dar sollievo a chi abita nelle zone più calde della regione durante la stagione estiva;

* incentivare l'utilizzo delle strutture alberghiere di montagna in periodi dell'anno meno intensamente frequentati, attraverso la presentazione di pacchetti turistici orientati al turismo sociale degli anziani.

In particolare si procederà a:

- individuare le Comunità Montane quali enti organizzatori ed esecutori delle attività del progetto pilota;
- individuare il Comune di Torino ed il Comune di Novara, quali Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 1 della L.R. 2004, che provvederanno a individuare i soggetti beneficiari dell'intervento.

NB:

- le OO.SS. hanno partecipato alla definizione dei criteri del progetto pilota e si impegnano a divulgare e a comunicare il progetto tra i propri associati e ad assistere coloro che intendono presentare domanda;

- viene approvata l'allegata bozza di protocollo che definisce nel dettaglio i singoli ruoli e gli adempimenti in capo ad ogni singolo soggetto coinvolto nell'iniziativa e che forma parte integrante del presente provvedimento;

DGR 4.6.08, n. 42-8915 - Programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o di potenziamento del servizio sanitario regionale 2008-2010. Affidamento di incarico ai sensi della L.R. 6/88 finalizzato alla definizione del piano quali-quantitativo delle prestazioni erogate dai soggetti privati operanti nel campo dell'assistenza ambulatoriale ed ospedaliera e di monitoraggio degli erogatori privati remunerati dal servizio sanitario.

DGR 4.6.08, n. 7-8882 - D.G.R. n. 34-5039 del 7/1/2002. Nuovo programma formativo per la formazione del Volontario Soccorritore 118. (BUR n. 25 s.o.)

DGR 26.5.08, n. 55-8865 Linee di indirizzo conferimento di incarichi di direzione struttura complessa delle Aziende del Servizio Sanitario del Piemonte. (BUR n. 23 del 5.6.08)

STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI

UMBRIA

DGR 26.5.08, n. 582 – Strutture residenziali non autosufficienti. Ulteriori determinazioni (BUR n. 30 del 25.6.08)

Note

- Le strutture non chiaramente identificabili né come case famiglia né come residenze protette che ospitavano anziani non autosufficienti, assumono la caratterizzazione di strutture sociali.
- Gli ospiti non autosufficienti sono trasferiti in altre strutture idonee